REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2447 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2015

recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 291,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione [1], in particolare gli articoli 8, 11, 17, 25, 32, 37, 41, 50, 54, 58, 63, 66, 76, 100, 107, 123, 132, 138, 143, 152, 157, 161, 165, 169, 176, 178, 181, 184, 187, 193, 200, 207, 209, 213, 217, 222, 225, 232, 236, 266, 268, 273 e 276,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (UE) n. 952/2013 (il codice), coerente con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), conferisce alla Commissione competenze di esecuzione per specificare le norme procedurali relative ad alcuni dei suoi elementi, a fini di chiarezza, precisione e prevedibilità.

(2) L'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [2] è un elemento essenziale per assicurare la facilitazione degli scambi e, allo stesso tempo, l'efficacia dei controlli doganali, contribuendo dunque notevolmente alla riduzione dei costi per le imprese e dei rischi per la società. Pertanto, gli scambi di informazioni tra le autorità doganali nonché tra gli operatori economici e le autorità doganali e l'archiviazione di tali informazioni mediante procedimenti informatici richiedono norme specifiche sui sistemi informativi utilizzati. L'archiviazione e il trattamento delle informazioni doganali e un'interfaccia armonizzata con gli operatori economici dovrebbero essere integrati nei sistemi in quanto elementi che consentono, ove necessario, un accesso agli scambi diretto e armonizzato a livello dell'Unione. L'archiviazione e il trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento sono pienamente conformi alle disposizioni in vigore a livello nazionale e dell'Unione in materia di protezione dei dati.

(3) Il trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento è pienamente conforme alle disposizioni in vigore a livello nazionale e dell'Unione in materia di protezione dei dati.

(4) Nei casi in cui autorità o persone di paesi terzi utilizzino sistemi elettronici, il loro accesso sarà limitato alla funzionalità richiesta e conforme alle disposizioni giuridiche dell'Unione.

(5) Al fine di garantire che a ciascun operatore economico sia attribuito un unico numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (numero EORI) è necessario disporre di regole chiare e trasparenti che definiscano l'autorità doganale competente per l'attribuzione.

(6) Al fine di agevolare il corretto sviluppo e la manutenzione del sistema elettronico relativo alle informazioni tariffarie vincolanti e l'uso efficiente delle informazioni ivi caricate occorre stabilire norme per l'allestimento di tale sistema e per il suo funzionamento.

[1] GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
[2] Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21).